

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE RASTRELLI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 16 febbraio 2018

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2018

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2023

ONOREVOLI SENATORI.- Con lettera del 22 novembre 2022, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (già Doc. IV-ter, n. 2, della XVIII legislatura, mantenuto all'ordine del giorno della XIX legislatura, con annuncio in Aula del 13 ottobre 2022).

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 maggio, 27 giugno e 11 luglio 2023, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

Il senatore Gasparri ha fatto pervenire alla Giunta una memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, depositata in data 30 maggio 2023.

* * *

Il senatore Gasparri risulta indagato per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) a seguito della querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, riferita ad un *post* da lui pubblicato il 18 gennaio 2015 sull'applicazione *Twitter*, il cui tenore letterale è il seguente: “#VanessaGreta sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! @forza_italia”.

Si precisa che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria il 28 luglio 2014 quali volontarie nell'ambito del progetto *Horryaty*, finalizzato a fornire *in loco* aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2014 e liberate il 15 gennaio 2015; alcune fonti dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto dietro il pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.

* * *

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Con riferimento all'odierna fattispecie si può rilevare che, all'inizio della seduta di Assemblea n. 378 del 19 gennaio 2015, la senatrice De Petris interveniva per esprimere solidarietà nei confronti delle due cooperanti e stigmatizzare quanto affermato nei loro confronti dall'allora Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri.

La senatrice sosteneva che quest'ultimo aveva “rilanciato una domanda che alludeva a complicità cosiddette sessuali, facendo seguito alle insinuazioni che erano girate pesantemente nei giorni e nelle ore precedenti” e lo avrebbe fatto “propagandandola e continuando in un'opera di linciaggio nei confronti delle due ragazze”. Riteneva pertanto che egli dovesse rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico.

Facevano seguito altri interventi di diversi senatori, tra i quali quello del senatore Zanda, che invitava il senatore Gasparri alla prudenza, soprattutto su argomenti di tale delicatezza; la maggior parte degli oratori

esprimeva la propria posizione sulla questione facendo riferimento anche al *tweet* in esame.

Alla fine del dibattito prendeva la parola lo stesso Vice Presidente del Senato Gasparri, il quale affermava di non concordare con le valutazioni della senatrice De Petris, ma di apprezzare l'invito alla prudenza del senatore Zanda, ritenendo che dovesse riguardare *“sia l'uso dei social network sia le azioni del volontariato in territori rischiosi”*. Concludeva infine affermando che *“Ovviamente, se qualcuno si è offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda (cito quanto ha detto letteralmente la senatrice De Petris), perché di questo si è trattato, mi scuso con chi si è ritenuto offeso. Per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conservo le mie tesi che discuteremo nei luoghi a ciò deputati, e non certamente in questo momento”*.

Nel caso di specie il nesso funzionale è ravvisabile in modo specifico ed evidente, atteso che è riscontrabile *ictu oculi* una corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo entrambi incentrati sul caso del rapimento da parte dei guerriglieri delle due cooperanti Ramelli e Marzullo.

In particolare, tutto il dibattito in Assemblea precedentemente riportato ruota intorno a questo elemento specifico. Lo stesso intervento del senatore Gasparri si incentra senza ombra di dubbio su tale profilo, svolgendo le valutazioni del senatore in ordine all'argomento trattato.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, nel caso di specie l'atto parlamentare del senatore Gasparri a cui fare riferimento ai fini della configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità è costituito da un intervento nell'Aula del Senato.

Sotto il profilo dell'idoneità di tale intervento a rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, appare opportuno porre in evidenza in primo luogo come lo stesso articolo 3, primo comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140 abbia previsto che *“L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o*

proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”.

A tale proposito si può peraltro rammentare che la Corte costituzionale, già anteriormente all'emanazione della citata legge, aveva avuto modo di sottolineare che, se *«la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da “nesso funzionale” con le attività svolte “nella qualità” di membro delle Camere [...]»*, è da ritenersi *“pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea”* (Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2000).

Successivamente, peraltro, la stessa Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 in relazione alle attività di *“ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica”* - ha ulteriormente chiarito che *«Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare “coperte” dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare*

proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare» (Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2004).

In conclusione, sia alla luce dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 - che richiama fra gli atti idonei a radicare la prerogativa anche gli interventi in Assemblea - e sia alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale - volte a considerare "coperte" dalla garanzia anche le attività di critica e denuncia politica manifestate con interventi in Aula, a prescindere dal contenuto comunicativo "*che può essere il più vario*" - non vi è alcun dubbio che nel caso di specie l'intervento in Aula del senatore Gasparri è idoneo ad essere configurato quale atto *intra moenia*, ai fini dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo elemento, enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia il cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia*.

Va tuttavia osservato che, come ha specificato la Consulta in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di "sostanziale contestualità" tra interventi esterni ed atti tipici è "*in linea di principio*

ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi [...]".

Nel caso di specie si ravvisa una sostanziale contestualità fra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, atteso che nell'arco di tempo di 24 ore si sono verificate entrambe le attività, a proiezione interna e a proiezione esterna. A rafforzare ulteriormente tale conclusione è utile richiamare la circostanza che il 19 gennaio 2015 era un lunedì e conseguentemente il giorno prima era una domenica, giorno festivo, in cui di norma non si svolgono attività parlamentari.

C'era quindi un'impossibilità oggettiva e assoluta per il senatore Gasparri di intervenire in Aula nello stesso giorno della pubblicazione del *tweet* o di svolgere comunque attività *intra moenia*, a causa della chiusura domenicale dei palazzi. Appena riaperti questi ultimi - il lunedì - è stato possibile per il senatore dare corso alla propria attività interna alla sede parlamentare, che si pone quindi in un rapporto di sostanziale contestualità con l'atto *extra moenia*, con conseguente configurabilità del cosiddetto legame temporale.

Sussistono quindi nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RASTRELLI, *relatore*